

PROVINCIA REGIONALE di MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014

Percorso Formativo Etica e Legalità nella Pubblica Amministrazione

II^ Edizione

**Il D. Lgs n. 33 del 2013: disciplina della trasparenza nelle Pubbliche
Amministrazioni**

Dott. Caterina MORICCA

Segretario Generale Provincia Regionale di Caltanissetta

Componente OIV Provincia Regionale di Messina

1^ Giornata Formativa – Messina 16 Ottobre 2014

Il D. Lgs n. 33 del 2013: disciplina della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni

- 1. Premessa**
- 2. Principio di Trasparenza**
- 3. Accesso Civico**
- 4. *Obblighi di pubblicazione per le P.A.***
- 5. *Vigilanza e Controllo sull'attuazione della trasparenza delle P.A.: OIV (Nucleo di Valutazione), ANAC, Corte dei Conti***
- 6. *Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (G.U. serie generale n. 233 del 7.10.2014)***

1. Premessa

In attuazione della legge Anticorruzione, Legge 6 Novembre 2012 n. 190, art. 1 comma 35, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino (art.1, comma 2 D.Lgs 33/2013).

Le disposizioni del D. Lgs 33/2013 si applicano alle pubbliche Amministrazioni, qualificate mediante rinvio all'elenco di cui all'art.1 comma 2 del D Lgs 165/2001.

2. PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Nell'accezione del D. Lgs n. 33/2013, il principio di trasparenza assume la natura di livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

L'art. 10 del D.Lgs 33/2013 dispone che ogni P.A. adotti un "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) Un adeguato livello di trasparenza;
- b) Un controllo sociale diffuso attraverso il potenziamento dei livelli di accessibilità;
- c) La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il D. Lgs 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza, poiché il Legislatore, con tale provvedimento, ha operato una sistemazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5 D.Lgs 33/2013).

Il D.Lgs 33/2013 contiene alcune disposizioni di carattere generale, disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle P.A., distinti a seconda della tipologia di informazioni a cui si riferiscono, nonché il regime delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Principio di Trasparenza nell'accezione del D. Lgs 33/2013, è inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Chiunque, pertanto, ha diritto di conoscere, fruire gratuitamente ed utilizzare (Accesso Civico art. 5) tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto (Art.3).

3. ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'Accesso Civico, disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle P.A., documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatorie, nei casi in cui questa sia stata omessa.

La nozione di accesso civico, ex art. 5 del D. Lgs 33/2013, va distinta da quella di accesso ai sensi degli art. 22 e seguenti dalla L. 241/90 sul procedimento amministrativo. A differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla L. 241/90, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, e non deve essere motivata: è inviata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa entro 30 gg.

Nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (art. 10 del D. Lgs 33/2013), che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, devono essere indicate anche le misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico (Delibera ANAC 50/2013).

Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l'accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il diritto di accesso civico, sancito dall'art.5 del D. Lgs 33/2013, attraverso il potenziamento dei livelli di accessibilità, favorisce un controllo sociale diffuso ed attua una vigilanza partecipativa della società civile in merito agli obblighi di pubblicazione vigente.

L'applicabilità alle società partecipate dalle P.A. e a quelle dalle stesse controllate, nonché agli enti pubblici nazionali è limitata alle "attività di pubblico interesse" disciplinate dal diritto nazionale o dal diritto comunitario.

A tal proposito, la Circolare n.1/2014 del 14 Febbraio 2014, Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, chiarisce gli obblighi di pubblicazione per gli enti ed i soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati dalle P.A., applicando nei loro confronti le regole contenute del D. Lgs 33/2013 che riguardano la pubblicazione dei bilanci e dei compensi di dirigenti e consulenti.

Per le Autorità Indipendenti, di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, è prevista una clausola di adeguamento alle disposizioni sulla trasparenza.

4. Obblighi di pubblicazione per le P.A.

La tipologia più ampia di obblighi, disciplinati del D. Lgs 33/2013, riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. (art. 13 – 28): non solo i dati relativi all'articolazione degli Uffici (Organigramma), con le relative competenze e risorse a disposizione, e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali, ma anche:

- I documenti e le informazioni relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (atto di nomina, curriculum, compensi, altri incarichi);
- Le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione e consulenza;
- I dati relativi alla dotazione organica, al costo del personale a tempo indeterminato, incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
- I bandi di concorso per il reclutamento del personale, i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla valutazione della performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- I riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali;
- I dati relativi agli enti pubblici vigilati agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto;
- Gli elenchi dei provvedimenti adottati, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- Gli accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni pubbliche;
- L'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese;
- Informazioni relative alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- Rendiconti dei gruppi consiliari;

Un secondo gruppo di obblighi di pubblicazione riguarda l'uso delle risorse pubbliche (art. 29-31- D. Lgs 33/2013), e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione ed al

rendiconto di gestione (consuntivo), nonché le informazioni degli immobili posseduti e i dati relativi ai risultati del controllo amministrativo – contabile.

Il Capo IV del D. Lgs 33/2013 è dedicato agli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (art. 32-36).

Rientra in questa tipologia la pubblicazione di: Carta dei Servizi e Standard di Qualità; tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, i dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza di ciascuna amministrazione.

L'elenco degli obblighi di pubblicazione è infine completato dalle disposizioni che riguardano settori speciali (art.37 – 42 D.Lgs 33/2013).

Questo, è il quadro generale relativo agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D. Lgs 33/2013.

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatorie sono pubblicati per un periodo di cinque anni e comunque fino a che producono i loro effetti. Essi vanno pubblicati in una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella home page dei siti istituzionali (art. 8 e 9).

Alla scadenza del termine di pubblicazione, i documenti restano comunque disponibili in sezioni di archivio.

5. Vigilanza e Controllo sull'attuazione della trasparenza delle P.A.: OIV, ANAC, Corte dei Conti (art.43-47 D.Lgs 33/2013)

Il controllo e la vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e sull'attuazione delle misure di trasparenza è assicurato da due tipi di vigilanza, a livello diffuso e a livello centrale:

- **Livello periferico: Responsabile per la Trasparenza – O I V – Corte dei Conti;**
- **Livello centrale: ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), già CIVIT (Commissione per la valutazione l'integrità e la trasparenza delle P.A.)**

Ciascun soggetto attua la funzione di vigilanza in maniera autonoma, ma in sinergia con gli altri soggetti, cui è tenuto a dare informativa, stante i diversi livelli di responsabilità.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, svolge di norma le funzioni di **Responsabile per la Trasparenza** (art.43 D Lgs 33/2013).

Il Responsabile per la trasparenza, il cui nominativo è indicato nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, verifica stabilmente l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e segnala i casi di mancato o ritardato adempimento a diversi soggetti, dall'ufficio per i procedimenti disciplinari, all'organo di indirizzo politico, in relazione alla gravità e per l'attivazione dei relativi regimi di responsabilità, all'O I V, ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale, all'ANAC.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) art. 44 D Lgs 33/2013 verifica ed attesta la coerenza tra gli obiettivi del Programma triennale per la Trasparenza con quelli individuati nel

Piano delle Performance. L'attuazione degli obblighi di trasparenza rileva come elemento utile alla misurazione e valutazione della performance.

L'ANAC (Art. 45 D Lgs 33/2013), Autorità Nazionale Anticorruzione, che controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicizzazione previsti dalla normativa vigente, è titolare di poteri ispettivi nei confronti delle singole amministrazioni e può ordinare l'adozione o la rimozione di atti e comportamenti da parte delle stesse.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, controlla l'operato dei Responsabili della Trasparenza, anche per il tramite dell'OIV, cui può richiedere informazioni e relazioni ed ha un potere di segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale.

La mancata adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione e sono valutati ai fini della retribuzione di risultato dei Dirigenti.

La Corte dei Conti, in sede di Referto Semestrale sui Controlli Interni, ex art. 148 del TUEL, verifica l'attuazione degli obblighi di pubblicizzazione da parte delle singole amministrazioni, anche relativamente alle informazioni ed ai dati delle società partecipate e controllate.

6. Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (G.U. serie generale n. 233 del 7.10.2014)

Nella G.U. serie generale n. 233 del 7 ottobre 2014, è stato pubblicato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità, dei Codici di comportamento, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 9 Settembre 2014.

L'art. 19 del D. L. 90 del 24 giugno 2014, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della Legge 11 Agosto 2014 n. 114, ha, tra l'altro, definito le funzioni dell'ANAC. Il comma 5, del suddetto art. 19, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'ANAC applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad €. 1.000,00 e non superiore nel massimo ad €. 10.000,00, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità o dei Codici di Comportamento.

Il Regolamento disciplina l'intero procedimento sanzionatorio, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella Legge 24 Novembre 1981 n. 689.-

Caterina Moricca